

REGOLAMENTO DELLA CITTADINANZA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la procedura di adesione allo Statodellarte, i criteri di ammissibilità delle domande di cittadinanza, la tenuta del registro dei cittadini, lo status di Amico o Amica dello Statodellarte, la rinuncia e la decadenza dalla cittadinanza, ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. Le sue disposizioni si conformano e non possono in alcun caso modificare o alterare quelle della Costituzione.

Art. 2 – Diritti, responsabilità e Carta della Cittadinanza

L'acquisizione della cittadinanza dello Statodellarte comporta i diritti e le responsabilità sanciti dal Titolo IV della Costituzione. Condizione di efficacia dell'adesione è l'accettazione esplicita della Costituzione e della Carta della Cittadinanza, approvata dalla Camera. La violazione dei principi della Carta può essere rimessa al Collegio dei Garanti per le valutazioni di competenza.

CAPO II – REQUISITI E DOMANDE

Art. 3 – Requisiti soggettivi e criteri di ammissibilità

Può chiedere la cittadinanza dello Statodellarte la persona che sia in relazione o espressione di almeno una comunità di pratica e che assuma l'impegno di riportare la propria esperienza di cittadinanza nelle comunità di pratica con cui è in relazione, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione. Su proposta della Presidenza, la Camera approva i criteri di ammissibilità cui devono conformarsi le domande, ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione. Le determinazioni in materia non hanno effetto retroattivo.

Art. 4 – Domanda di cittadinanza

La domanda di cittadinanza è presentata in forma scritta alla Presidenza della Camera, in modalità digitale attraverso il portale dello Statodellarte o, ove non sia possibile, attraverso un'Ambasciata o per posta. La domanda include l'accettazione esplicita della Costituzione e della Carta della Cittadinanza, l'indicazione di almeno una comunità di pratica di riferimento, l'impegno a contribuire al funzionamento dello Statodellarte secondo quanto stabilito dalla Camera, nonché i dati anagrafici e di contatto necessari alla tenuta del registro. La sottoscrizione della Carta della Cittadinanza ne costituisce parte integrante.

CAPO III – ESAME, ACCETTAZIONE E REGISTRO

Art. 5 – Esame e accettazione delle domande

La Presidenza riceve, esamina e, se conformi ai criteri approvati dalla Camera, accetta le domande di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 63 della Costituzione. L'esame si conclude di norma entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; in caso di rigetto la decisione è motivata e comunicata per iscritto al richiedente.

Sono accettate automaticamente le domande avanzate dai Partecipanti effettivi ai Forum, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, e quelle avanzate dagli Amici o dalle Amiche dello Statodellarte, ai sensi dell'articolo 78. Acquisiscono di diritto la cittadinanza, all'entrata in vigore della Costituzione, i Partecipanti ai Forum, ai Cantieri e ai Forum di Settore, nonché gli Ambasciatori e le Ambasciatrici del Terzo Paradiso indicati da Cittadellarte, ai sensi dell'articolo 91 della Costituzione, salvo rinuncia.

Art. 6 – Certificato e registro dei cittadini

L'accettazione della domanda determina l'acquisizione dei diritti e delle responsabilità sanciti dal Titolo IV della Costituzione, insieme al rilascio del certificato di appartenenza, ai sensi dell'articolo 73. È istituito presso lo Statodellarte un registro digitale dei cittadini, tenuto a cura della Presidenza con l'assistenza messa a disposizione da Cittadellarte ai sensi dell'articolo 65 della Costituzione. Il registro contiene i dati essenziali del cittadino, la data di acquisizione e l'indicazione delle comunità di pratica di riferimento. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle norme applicabili.

CAPO IV – CONTRIBUZIONE E STATUS DI AMICO**Art. 7 – Contributo annuale**

Ciascun cittadino contribuisce annualmente al funzionamento dello Statodellarte nella misura e nella modalità fissate dalla Camera, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. La determinazione della Camera è assunta su proposta della Presidenza almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore. Sono esentati dal contributo per l'anno solare in corso e per quello successivo i Partecipanti e gli Ambasciatori che acquisiscono di diritto la cittadinanza all'entrata in vigore della Costituzione, ai sensi dell'articolo 91. Il mancato versamento prolungato del contributo può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 8 – Status di Amico o Amica dello Statodellarte

I partecipanti ai Programmi Speciali di Cittadellarte rappresentati nella Camera possono ottenere il certificato di Amico o Amica dello Statodellarte, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Lo status non determina l'acquisizione dei diritti e delle responsabilità della cittadinanza, ma impegna chi lo acquisisce a promuovere la diffusione dello Statodellarte e dei valori fondativi. Lo Statodellarte si impegna a informare regolarmente gli Amici e le Amiche, nello spirito dell'articolo 21 della Costituzione.

La richiesta di cittadinanza presentata da un Amico o da un'Amica è accolta automaticamente, ai sensi dell'articolo 78. L'acquisizione dello status di cittadino determina contestualmente la decadenza dello status di Amico, ai sensi dell'articolo 79.

CAPO V – CESSAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**Art. 9 – Rinuncia**

Il cittadino o la cittadina può in qualunque momento rinunciare alla cittadinanza con comunicazione scritta alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. La cessazione ha effetto immediato al ricevimento della comunicazione. Resta dovuto il contributo per l'anno in corso. La rinuncia non pregiudica l'eventuale acquisizione futura della cittadinanza secondo le regole vigenti.

Art. 10 – Decadenza e riesame

I diritti e le responsabilità sanciti dalla Costituzione per la cittadinanza, nonché la validità del certificato di appartenenza, cessano automaticamente e in toto alla decadenza della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione. La decadenza interviene a seguito di pronuncia del Collegio dei Garanti, per violazione dei principi della Carta della Cittadinanza o nei casi previsti dalla Costituzione, ed è disposta nel rispetto del contraddittorio.

Avverso la pronuncia di decadenza, la persona interessata può presentare al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dalla comunicazione, istanza motivata di riesame. Il Collegio decide sull'ammissibilità del riesame con la maggioranza dei due terzi dei presenti; ove il riesame sia ammesso, il Collegio si pronuncia nuovamente. La pronuncia resa in sede di riesame non è appellabile.

Il provvedimento definitivo di decadenza è comunicato alla persona interessata e annotato nel registro dei cittadini.

**Art. 11 – Entrata in vigore e modifiche**

Il presente Regolamento, elaborato da Cittadellarte e consegnato allo Statodellarte ai sensi delle disposizioni transitorie della Costituzione, entra in vigore con la seduta inaugurale della Camera, contestualmente all'entrata in vigore della Costituzione. È successivamente modificabile dalla Camera con la procedura di cui all'articolo 56 della Costituzione, su proposta della Presidenza. Le modifiche non possono in alcun caso modificare o alterare le disposizioni della Costituzione.